

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2020, n. 526

Emergenza Covid-19 - Disposizioni relative alla salvaguardia occupazionale delle RSA anziani - RSA disabili - Presidi di Riabilitazione ex art. 26 - Strutture di Riabilitazione Psichiatrica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria, confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Visto il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., che all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dispone tutta una serie di misure per l'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 9 marzo 2020 che dispone:

- all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) *"1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"*
- all'art.2 (Disposizioni finali) *"1.Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto"*;

Vista la dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 11 marzo 2020;

Visto il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 ad oggetto *"Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"*;

Visto il Decreto Legge 17 marzo n. 18 *"Cura Italia"*;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale in materia di emergenza sanitaria da COVID-19;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 e 1 aprile 2020 recanti Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Vista la disposizione regionale prot.AOO005_197 del 10/03/2020 che all'allegato 5 ha emanato direttive in riferimento alle **strutture extraospedaliere residenziali sanitarie, sociosanitarie** e socioassistenziali tra cui la sospensione con decorrenza immediata e fino al 31/03/2020 dei nuovi inserimenti/ricoveri presso le predette strutture, con la possibilità di inserire pazienti soltanto a seguito di dimissione protetta e comunque mediante occupazione di un posto letto contrattualizzato;

Vista la disposizione regionale prot. AOO005_251 del 25/03/2020 nella quale, con decorrenza 24 marzo 2020 e fino al termine del periodo emergenziale, sono contenute indicazioni circa le azioni da mettere in atto per contrastare la diffusione dell'infezione da COVID-19 nelle **RSA per anziani** (RSA ex RR n. 3/2005 e RSSA ex art. 66 RR. n. 4/2007). Tra le altre azioni, al paragrafo 9 "Ammissione di nuovi ospiti" è confermato il blocco dei nuovi ricoveri nelle RSA anziani con le eccezioni di cui alla disposizione n. 197 del 10/03/2020.

Vista la disposizione regionale prot. AOO005_285 del 04/04/2020 e il successivo chiarimento di cui alla circolare prot. AOO183_5209 del 06/04/2020, nella quale, con decorrenza 4 aprile e fino al termine del periodo emergenziale, anche le **Residenze Sanitarie Assistenziali per disabili** (ex RR 3/2005, ex art. 58 RR 4/2007, ex art. 57 RR 4/2007), ivi comprese le strutture residenziali a carattere socioassistenziale (Comunità alloggio ex art. 55 RR 4/2007, le Residenze Sociali Assistenziali per disabili ex art. 59 RR 4/2007), oltre ai **Presidi di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78**, adottano le indicazioni operative di cui alla Disposizione regionale prot. AOO005_251 del 25/03/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto della situazione emergenziale venutasi a creare per la conferma di casi positivi al COVID-19 tra i degenti in alcune RSA e Presidi di riabilitazione presenti nel territorio regionale;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Considerati i conseguenti risvolti sull'assistenza residenziale in favore di soggetti anziani, disabili e psichiatrici e ritenuto a scopo preventivo e prudenziale di dover attivare ogni utile iniziativa tesa a ridurre il rischio di contagio.

Considerato che le azioni messe in atto per prevenire e contenere il rapido evolversi della situazione pandemica hanno portato a emanare disposizioni tese alla massima tutela degli ospiti già presenti nelle strutture residenziali, anche sospendendo i nuovi ricoveri che non siano urgenti e comunque dietro idonea organizzazione della struttura sia in riferimento ai requisiti strutturali che in riferimento ai requisiti organizzativi

Considerato che

- in data 31 marzo 2020, in videoconferenza, sono state convocate le Organizzazioni rappresentative datoriali delle strutture extraospedaliere sanitarie e sociosanitarie (Uneba, Assoap, Ansdipp, Agespi, Arsota, Aiop, Confcooperative, Legacoop, Agci, Welfarelevante, Airp, Fenascop, Assogess) e che l'incontro si è svolto alla presenza del Presidente della Regione e della Task Force regionale per la gestione dell'emergenza COVID-19;
- Durante l'incontro in videoconferenza le varie sigle datoriali hanno rappresentato le difficoltà in cui versano le strutture, atteso che hanno ridotto il numero di nuovi ricoveri anche in presenza di posto letto disponibile e che, di contro, si trovano nella necessità di sostenere i costi per l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale;
- il Presidente della Regione e la Task Force regionale hanno accolto tale bisogno con l'impegno a mettere in campo ogni utile iniziativa volta a tutelare la continuità delle attività delle predette strutture, a

garantire il rispetto dei livelli occupazionali nell'ottica di preservare tali tipologie assistenziali, sanitarie e sociosanitarie, in favore di soggetti anziani, disabili e psichiatrici, in modo che superato il periodo emergenziale tali strutture possano essere pronte per riprendere le attività a pieno regime

Sulla base di quanto rappresentato nella riunione in videoconferenza il 31 marzo 2020, si propone

1. che al fine di garantire i flussi di cassa mensili alle strutture insistenti sul territorio regionale durante la fase emergenziale COVID – 19 e non disperdere le professionalità consolidate, tenuto conto della entità dei costi complessivi sostenuti dalle strutture e correlata al mantenimento dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali, a partire dalla mensilità di aprile 2020 è necessario che le AA.SS.LL. anticipino alle RSA anziani/RSA disabili/Presidi di Riabilitazione ex art. 26/Strutture di Riabilitazione psichiatrica contrattualizzati a titolo di acconto il 90% del dodicesimo del tetto di spesa, assegnato ad ogni singola struttura per l'anno 2019, che si intende confermato anche per l'anno 2020;
2. che di rimando, le predette tipologie di strutture dovranno garantire il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori;
3. che, in ogni caso, in concomitanza con la chiusura di esercizio si procederà a definire i conguagli debito/credito sulla base della rendicontazione delle prestazioni effettivamente erogate;
4. che, in riferimento alle RSA anziani/disabili e Strutture di Riabilitazione psichiatrica contrattualizzate, in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa assegnato per l'anno 2019 e confermato per l'anno 2020, il delta fra la produzione effettiva anno 2020 ed il correlato tetto di spesa sarà recuperato nell'esercizio successivo (anno 2021) sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno;
5. che in riferimento ai Presidi di Riabilitazione ex art. 26 contrattualizzati, in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa assegnato per l'anno 2019 e confermato per l'anno 2020, il delta fra la produzione effettiva anno 2020 (svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per setting assistenziale residenziale/semiresidenziale/ambulatoriale/domiciliare) ed il correlato tetto di spesa sarà recuperato nell'esercizio successivo (anno 2021) sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno;
6. che in riferimento alle RSA anziani/RSA disabili collaboranti con le AA.SS.LL., ovvero in riferimento ai pazienti ospitati nelle RSA anziani/RSA disabili ai quali le AA.SS.LL. riconoscono la quota sanitaria, i riconoscimenti delle anticipazioni a titolo di acconto per il 90% del dodicesimo del tetto di spesa deve intendersi rapportato ai posti letto già occupati e già remunerati dalle Aziende Sanitarie al mese di marzo 2020, fermo restando quanto precisato ai precedenti punti 2), 3) e 4);
7. che gli acconti ed i successivi conguagli debito/credito sulla base della rendicontazione delle prestazioni effettivamente erogate saranno calcolati in base alle tariffe vigenti per le RSA anziani (distinte in tariffe per RSA ex RR 3/2005 e per RSSA ex art. 66 RR 4/2007) – RSA disabili (distinte in tariffe per RSA ex RR 3/2005, per RSSA ex art. 58 RR 4/2007 e per Comunità Socioriabilitativa ex art. 57 RR 4/2007) - Presidi di Riabilitazione ex art. 26 (tariffe di cui alla DGR 1400/2007 e DGR 2185/2010) - Strutture di Riabilitazione psichiatrica (tariffe di cui alla DGR 1144/2018) nel rispetto delle percentuali a carico del Sistema Sanitario Regionale previste dalla L.R. n. 23/2008 e dall'art. 11 L.R. n. 4/2010

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

- di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di stabilire che al fine di garantire i flussi di cassa mensili alle strutture insistenti sul territorio regionale durante la fase emergenziale COVID – 19, e non disperdere le professionalità consolidate, tenuto conto della entità dei costi complessivi sostenuti dalle strutture e correlata al mantenimento dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali, a partire dalla mensilità di aprile 2020 le AA.SS.LL. anticipano alle RSA anziani/RSA disabili/Presidi di Riabilitazione ex art. 26/ Strutture di Riabilitazione psichiatrica contrattualizzati a titolo di acconto il 90% del dodicesimo del tetto di spesa, assegnato ad ogni singola struttura per l'anno 2019, che si intende confermato anche per l'anno 2020; di rimando, le predette tipologie di strutture dovranno garantire il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori;
- di stabilire che in concomitanza con la chiusura di esercizio si procederà a definire i conguagli debito/credito sulla base della rendicontazione delle prestazioni effettivamente erogate. In riferimento alle RSA anziani/RSA disabili/ Strutture di Riabilitazione psichiatrica contrattualizzate, in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa assegnato per l'anno 2019 e confermato per l'anno 2020, il delta fra la produzione effettiva anno 2020 ed il correlato tetto di spesa sarà recuperato nell'esercizio successivo (anno 2021) sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno. In riferimento ai Presidi di Riabilitazione ex art. 26 contrattualizzati, in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa assegnato per l'anno 2019 e confermato per l'anno 2020, il delta fra la produzione effettiva anno 2020 (svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per setting assistenziale residenziale/semiresidenziale/ambulatoriale/domiciliare) ed il correlato tetto di spesa sarà recuperato nell'esercizio successivo (anno 2021) sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno;
- di stabilire che, in riferimento alle RSA anziani/RSA disabili collaboranti con le AA.SS.LL., ovvero in riferimento ai pazienti ospitati nelle RSA anziani/RSA disabili ai quali le AA.SS.LL. riconoscono la quota sanitaria, i riconoscimenti delle anticipazioni a titolo di acconto per il 90% del dodicesimo del tetto di spesa deve intendersi rapportato ai posti letto già occupati e già remunerati dalle Aziende Sanitarie al mese di marzo 2020, fermo restando quanto precisato ai precedenti punti relativamente alle RSA;
- di stabilire che gli acconti ed i successivi conguagli debito/credito sulla base della rendicontazione delle prestazioni effettivamente erogate saranno calcolati in base alle tariffe vigenti per le RSA anziani (distinte in tariffe per RSA ex RR 3/2005 e per RSSA ex art. 66 RR 4/2007) – RSA disabili (distinte in tariffe per RSA ex RR 3/2005, per RSSA ex art. 58 RR 4/2007 e per Comunità Socioriabilitativa ex art. 57 RR 4/2007) - Presidi di Riabilitazione ex art. 26 (tariffe di cui alla DGR 1400/2007 e DGR 2185/2010) - Strutture di Riabilitazione psichiatrica (tariffe di cui alla DGR 1144/2018) nel rispetto delle percentuali a carico del Sistema Sanitario Regionale previste dalla L.R. n. 23/2008 e dall'art. 11 L.R. n. 4/2010;
- di stabilire che le modalità di anticipazione mensile e l'ipotesi di trasposizione negli esercizi successivi del tetto di spesa non fatturato nel corso dell'anno 2020 trovano applicazione salvo diverse disposizioni che dovessero essere emanate a livello nazionale successivamente all'adozione del presente provvedimento. La presente vale come clausola risolutiva espressa;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria" ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie, ai Direttori dei Dipartimenti di Riabilitazione, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari, alle Associazioni datoriali delle strutture extraospedaliere sanitarie e sociosanitarie;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II”

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio: Elena MEMEO

Il Dirigente della Sezione: Giovanni CAMPOBASSO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Vito Montanaro)

IL PRESIDENTE
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e vista la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di stabilire che i criteri di remunerazione delle prestazioni nonché le modalità di anticipazione mensile e l'ipotesi di trasposizione negli esercizi successivi del tetto di spesa non fatturato nel corso dell'anno 2020 trovano applicazione salvo diverse disposizioni che dovessero essere emanate a livello nazionale successivamente all'adozione del presente provvedimento. La presente vale come clausola risolutiva espressa;
- di stabilire che al fine di garantire i flussi di cassa mensili alle strutture insistenti sul territorio regionale durante la fase emergenziale COVID – 19, e non disperdere le professionalità consolidate, tenuto conto della entità dei costi complessivi sostenuti dalle strutture e correlata al mantenimento dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali, a partire dalla mensilità di aprile 2020 le AA.SS.LL. anticipano alle RSA anziani/RSA disabili/Presidi di Riabilitazione ex art. 26/ Strutture di Riabilitazione psichiatrica contrattualizzati a titolo di acconto il 90% del dodicesimo del tetto di spesa, assegnato ad ogni singola struttura per l'anno 2019, che si intende confermato anche per l'anno 2020; di converso, le predette tipologie di strutture dovranno garantire il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori;
- di stabilire che in concomitanza con la chiusura di esercizio si procederà a definire i conguagli debito/credito sulla base della rendicontazione delle prestazioni effettivamente erogate. In riferimento alle RSA anziani/RSA disabili/ Strutture di Riabilitazione psichiatrica contrattualizzate, in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa assegnato per l'anno 2019 e confermato per l'anno 2020, il delta fra la produzione effettiva anno 2020 ed il correlato tetto di spesa sarà recuperato nell'esercizio successivo (anno 2021) sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno. In riferimento ai Presidi di Riabilitazione ex art. 26 contrattualizzati, in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa assegnato per l'anno 2019 e confermato per l'anno 2020, il delta fra la produzione effettiva anno 2020 (svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per setting assistenziale residenziale/semiresidenziale/ambulatoriale/domiciliare) ed il correlato tetto di spesa sarà recuperato nell'esercizio successivo (anno 2021) sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno;
- di stabilire che, in riferimento alle RSA anziani/RSA disabili collaboranti con le AA.SS.LL., ovvero in riferimento ai pazienti ospitati nelle RSA anziani/RSA disabili ai quali le AA.SS.LL. riconoscono la quota sanitaria, i riconoscimenti delle anticipazioni a titolo di acconto per il 90% del dodicesimo del tetto di spesa deve intendersi rapportato ai posti letto già occupati e già remunerati dalle Aziende Sanitarie al mese di marzo 2020, fermo restando quanto precisato ai precedenti punti relativamente alle RSA;
- di stabilire che gli acconti ed i successivi conguagli debito/credito sulla base della rendicontazione delle prestazioni effettivamente erogate saranno calcolati in base alle tariffe vigenti per le RSA anziani

(distinte in tariffe per RSA ex RR 3/2005 e per RSSA ex art. 66 RR 4/2007) – RSA disabili (distinte in tariffe per RSA ex RR 3/2005, per RSSA ex art. 58 RR 4/2007 e per Comunità Socioriabilitativa ex art. 57 RR 4/2007) - Presidi di Riabilitazione ex art. 26 (tariffe di cui alla DGR 1400/2007 e DGR 2185/2010) - Strutture di Riabilitazione psichiatrica (tariffe di cui alla DGR 1144/2018) nel rispetto delle percentuali a carico del Sistema Sanitario Regionale previste dalla L.R. n. 23/2008 e dall'art. 11 L.R. n. 4/2010;

- di notificare il presente provvedimento, a cura della Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria” ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie, Ai Direttori dei Dipartimenti di Riabilitazione, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari, alle Associazioni datoriali delle RSA anziani/disabili e dei Presidi di Riabilitazione ex art. 26;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO